

Contratto di collaborazione Reverendo Don Salvatore Schirru

ASL8

PG/2013/ 0125625 del 23/10/2013 ore 11,24

Mittente : Gestione del Personale - Collabora

Destinatari : SCHIRRU SALVATORE

Classifica : 1.5.2 Fascicolo : 30 del 2013



AZIENDA U.S.L. N. 8 CAGLIARI
CONTRATTO DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

L'anno duemilatrecento il giorno 1 del mese di ottobre nella sede amministrativa e legale dell'Azienda ASL di Cagliari in Via Pier della Francesca n. 1 Selargius, con il presente contratto, da valere ad ogni effetto di legge, redatto in duplice copia, stipulato

tra

l'Azienda ASL di Cagliari, rappresentata dal Direttore generale, dott. Emilio Simeone, nato a Iglesias il 29.08.1945, di seguito denominata più semplicemente *Azienda*,

e

Il Reverendo Don Salvatore Schirru, nato a Serramanna (Ca) il 13/12/1945 di seguito denominato più semplicemente *Collaboratore*

PRESO ATTO

che con deliberazione n. 1693 del 26.09.2013 si è provveduto a nominare il Reverendo Don Salvatore Schirru, assistente religioso in regime di convenzione per il P.O. "S.S. Trinità";

- che il *Collaboratore* si è reso disponibile a prestare svolgere l'incarico di assistente religioso presso il P.O. S.S. Trinità;
- che le parti sono concordi nello stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione, avente ad oggetto una prestazione d'opera sottoposta alle norme di cui al Titolo III, del Libro V, del Codice Civile, a far data dal 01.10.2013 e soggetto a termine per sostituzione come stabilita dalla Competente autorità religiosa.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

L'*Azienda* conferisce al *Collaboratore*, che accetta, l'incarico di assistente religioso presso il P.O. "S.S. Trinità";

La collaborazione è stipulata a far data dal 01.10.2013 e soggetto a termine per sostituzione come stabilita dalla Competente autorità religiosa.

L'organizzazione interna dell'assistenza religiosa presso il P.O. "S.S. Trinità" è concordata dal *Collaboratore* con i dirigenti sanitari del medesimo P.O.;

L'attività del Reverendo Don Salvatore Schirru dipende esclusivamente dalla Competente autorità religiosa, la quale provvede alla determinazione e al rispetto dei compiti assegnati al medesimo;

Il *Collaboratore*, pur stabilendo autonomamente le modalità di espletamento dell'incarico, è tenuto ad intrattenere rapporti con l'*Azienda*, ovvero con i referenti da questa indicati, garantendo orari di lavoro

Contratto di collaborazione Reverendo Don Salvatore Schirru

funzionali alla realizzazione delle attività da eseguire, qualora queste comportino la collaborazione dei dipendenti.

All'uopo il *Collaboratore* è tenuto a rapportarsi con la Direzione Sanitaria del P.O. "S.S. Trinità".

Natura dell'incarico

L'incarico ha natura di collaborazione coordinata e continuativa e viene conferito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2222 e seguenti del C.C.

Il *Collaboratore*, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto e con le dichiarazioni dallo stesso rese, è libero di prestare la propria attività lavorativa in favore di terzi, purché questa non si ponga in concorrenza con l'attività posta in essere dalla *Azienda*. Nel caso in esame il *Collaboratore* esegue dette attività nel pieno rispetto del dovere di riservatezza.

Durata dell'incarico

Il presente incarico è conferito a far data dal 01.10.2013 e soggetto a termine per sostituzione come stabilita dalla Competente autorità religiosa.

Nel corso del periodo di vigenza del rapporto il *Collaboratore* ha facoltà di chiedere la sospensione temporanea delle prestazioni dovute, per un periodo non retribuito non superiore a 30 gg., anche consecutivi, previa comunicazione all'*Azienda* e compatibilmente alle esigenze di questa.

Il *Collaboratore* ha altresì facoltà di interrompere la collaborazione per un periodo di 30 gg. in presenza di gravi e giustificati motivi (a titolo esemplificativo: malattia, infortunio, gravi necessità familiari) e per tutto il periodo di astensione obbligatoria in caso di maternità, previa comunicazione all'*Azienda*.

Il *Collaboratore*, al fine di consentire all'*Azienda* l'adozione di soluzioni alternative, è tenuto a comunicare tempestivamente gli impedimenti che si frappongono all'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Sede di lavoro

La sede dell'attività lavorativa è individuata presso la P.O. "S.S. Trinità".

Organizzazione

L'*Azienda* mette a disposizione del *Collaboratore* i luoghi di lavoro, gli strumenti e l'organizzazione necessari per l'espletamento dell'incarico.

Il *Collaboratore*, di contro, è tenuto a coordinare la propria attività lavorativa con gli Uffici e/o Servizi aziendali preposti.

Compenso

L'*Azienda* si impegna a corrispondere al *Collaboratore* il trattamento economico per gli assistenti religiosi di ruolo, comprensivo delle voci contrattuali fisse e accessorie, nonché della tredicesima mensilità, sulla base del vigente C.C.N.L. da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, con la precisazione che il compenso per le prestazioni rese dal *Collaboratore* è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto nella previsione di cui all'art. 5, c. 2 D.P.R. 633/72;

Contratto di collaborazione Reverendo Don Salvatore Schirru

Il Collaboratore presenterà periodiche relazioni circa lo svolgimento dell'incarico, sottoscritte dal dirigente responsabile;

Il compenso spettante è corrisposto, a mezzo accredito sul conto corrente bancario previa verifica dell'attestazione a firma del dirigente responsabile, del regolare svolgimento dell'incarico nel periodo fatturato.

Il presente compenso è comprensivo di ogni onere e spesa e nessun ulteriore rimborso sarà dovuto.

Recesso

Nel caso in cui il committente si avvalga della facoltà di recedere anticipatamente dal contratto in modo unilaterale, così come previsto dall' art. 2227 c.c., dovrà comunicarlo con un preavviso di almeno trenta giorni tramite lettera raccomandata A/R tenendo indenne il Collaboratore delle spese e del lavoro eseguito.

In caso di recesso del committente senza preavviso, il Collaboratore ha diritto alla corresponsione di una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso del committente per giusta causa.

Il collaboratore può recedere dal contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata A/R, con un preavviso di trenta giorni.

In caso di recesso del Collaboratore senza preavviso il committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso. Sono fatti salvi gli effetti del recesso del collaboratore per giusta causa.

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione alle funzioni che saranno svolte, il Collaboratore, Reverendo Don Salvatore Schirru, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni previste dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è tenuto all'osservanza degli obblighi di condotta in parola, per quanto compatibili, pena la risoluzione o la decadenza del rapporto stesso ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 (GU n.129 del 4-6-2013).

Il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", allegato al presente contratto, è consultabile sul sito:

<http://www.normattiva.it/urires/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-16;62!vig=>

La sottoscrizione del presente contratto vale anche quale ricevuta e sottoscrizione del sopracitato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" da parte del Reverendo Don Salvatore Schirru, il quale dichiara di averne preso piena e diretta conoscenza.

Spese di convenzione

Le spese di bollo relative alla presente convenzione sono a carico del *Collaboratore*. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 131/86, è soggetto a registrazione in caso di uso.

Controversie

Contratto di collaborazione Reverendo Don Salvatore Schirru


Per tutte le controversie insorgenti in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente contratto, è competente il Foro di Cagliari.

Rinvio

Per quanto non espressamente previsto, si applicano al presente contratto le norme dettate in materia dal codice civile nonché dalle disposizioni fiscali vigenti.

L.C.S.

Il Direttore generale
dott. Emilio Simeone



Il Collaboratore
Reverendo Don Salvatore Schirru

